



REGOLAMENTO ORGANICO COMUNALE

(del 9 luglio 2009)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

- visto il messaggio municipale no. 33 del 26 maggio 2009;
- vista la Legge organica comunale (LOC) e le relative norme di applicazione

decreta:

TITOLO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento integra la Legge organica comunale (in seguito LOC), il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (in seguito RaLOC).

TITOLO 2 IL COMUNE

Articolo 2 Nome e frazioni

¹Il nome del Comune è Biasca.

²Il Comune di Biasca comprende le frazioni di Loderio, Pontirone-Sant'Anna.

³I limiti territoriali delle frazioni sono stabiliti nell'allegato I.

Articolo 3 Stemma e sigillo

¹Lo stemma del Comune è il seguente:



²Il Municipio adotta il sigillo del Comune tenuto conto dei requisiti di cui all'articolo 3 RaLOC.

³Il Municipio può conferire valore ufficiale anche a duplicati di materiale diverso.

TITOLO 3 ORGANIZZAZIONE POLITICA DEL COMUNE

Capitolo I Gli organi del Comune

Articolo 4 Organi

¹Gli organi del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale;
- b) il Consiglio comunale;
- c) il Municipio.

Capitolo II L'assemblea comunale

Articolo 5 Composizione

L'assemblea comunale è costituita dai cittadini aventi diritto di voto in materia comunale.

Articolo 6 Attribuzioni

¹L'Assemblea per scrutinio popolare:

- a) elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio comunale;
- b) decide sulle domande d'iniziativa e di referendum in materia comunale.

²Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le norme della Legge sull'esercizio dei diritti politici e il relativo Regolamento.

Capitolo III Il Consiglio comunale

Articolo 7 Composizione

¹Il Consiglio comunale è composto da 35 membri.

²Sono eleggibili i cittadini aventi diritto in materia comunale.

³La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di Municipale o supplente e di dipendente del Comune e delle sue aziende. Possono pure fare parte del Consiglio comunale i docenti di ogni genere e i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Comune o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione.

Articolo 8² Attribuzioni e deleghe

¹Il Consiglio comunale esercita le competenze attribuite dalla LOC agli articoli 13 e 42 o da leggi speciali.

²Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia di:

- a) spese di investimento (articolo 13 lett. e) LOC) fino ad un importo di fr. 100'000.00 per singolo investimento;
- b) esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (articolo 13 lett. g) LOC) fino ad un importo preventivo di fr. 100'000.00 per singola progettazione o opera;
- c) acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (articolo 13 lett. h) LOC) fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di fr. 100'000.00;
- d) intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (articolo 13 lett. i) LOC) fino ad importo di causa di fr. 100'000.00.

³L'importo annuo globale derivante dall'espletamento delle competenze delegate non deve superare fr. 300'000.00.

⁴Al Municipio è inoltre delegata la competenza a stipulare convenzioni della durata massima di due anni e il cui onere annuo derivante al Comune non superi l'importo di fr. 30'000.00.

⁵Al Municipio è delegata la competenza di presentare o sottoscrivere referendum dei Comuni.

Articolo 9 Seduta costitutiva

¹Il Consiglio comunale è convocato dal Municipio in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati.

²La seduta è aperta dal consigliere anziano per età il quale chiama a formare l'ufficio provvisorio due scrutatori.

³Eseguito l'appello nominale, i membri del Consiglio comunale sottoscrivono la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi del seguente tenore "*Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio*".

Articolo 10 Ufficio presidenziale-supplenza

¹La prima volta nella seduta costitutiva e in seguito all'apertura della prima sessione ordinaria, il Consiglio comunale nomina l'ufficio presidenziale così composto:

- a) un presidente;
- b) un primo Vicepresidente;
- c) un secondo Vicepresidente;
- d) due scrutatori.

²Le cariche non sono obbligatorie.

³In caso di assenza del Presidente, lo stesso è supplito dal primo, rispettivamente dal secondo Vicepresidente e, in assenza di questi, da uno scrutatore (da designarsi a sorte). Qualora anche gli scrutatori siano assenti il Consiglio comunale, sotto la direzione del Consigliere anziano per età, designa un Presidente seduta stante.

Articolo 11 Sessioni ordinarie

¹Il Consiglio comunale si raduna due volte all'anno in sessione ordinaria.

²La prima sessione si apre entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.

³La seconda si apre entro il 31 dicembre e si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.

Articolo 12 Sessioni straordinarie

¹Il Consiglio comunale si riunisce in sessione straordinaria:

- a) se il Municipio lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei Consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente.

²Il Presidente decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda e d'accordo con il Municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del Presidente.

³Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lettera b) sono assoggettate alla procedura di rinvio al Municipio prevista dall'articolo 38 cpv. 2 LOC per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal Municipio. Sono riservate leggi speciali.

Articolo 13 Luogo

Le sedute si tengono, di regola, nella sala del Consiglio comunale in Casa comunale.

Articolo 14 Funzionamento

¹Ogni consigliere comunale può prendere la parola due volte sullo stesso oggetto. Gli interventi devono essere attinenti all'oggetto in discussione. Solo per fatto personale, a giudizio del Presidente, può pretendere la parola una terza volta.

²Questa limitazione non si applica ai municipali, ai relatori e ai capigruppo.

³In caso di intervento del Presidente quale relatore o quale capogruppo, la seduta è diretta dal Vicepresidente.

⁴Il Sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio e a sostegno delle proposte municipali; possono inoltre intervenire per fatto personale o quando sono interpellati su problemi personali.

Articolo 15 Pubblicità

¹Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

²Il pubblico assiste in silenzio nello spazio a lui riservato. Non deve manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo la discussione.

³Agli organi di informazione è riservato un apposito spazio. Eventuali riprese radiofoniche o televisive devono essere preavvisate al Presidente ed ottenere il suo consenso, previa consultazione dei capigruppo.

Articolo 16 Sedute informative

¹Il Municipio, di propria iniziativa o su richiesta, a maggioranza del Consiglio comunale, organizza sedute informative prima di una sessione del Consiglio comunale per discutere e dibattere problemi di interesse generale.

²Le sedute informative sono aperte a tutta la popolazione.

³Il Municipio può avvalersi dell'apporto di tecnici o specialisti del ramo.

Articolo 17 Sistema di voto

Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e per le nomine di competenza, avvengono per alzata di mano.

Articolo 18 Modalità di discussione

Di regola il Presidente invita a intervenire nell'ordine:

- a) i relatori di maggioranza e minoranza;
- b) i commissari che hanno firmato con riserva;
- c) i portavoce dei gruppi;
- d) il Municipio.

Articolo 19 Entrata in materia

¹Il Presidente invita il relatore a commentare verbalmente il rapporto commissionale.

²Vi è discussione di entrata in materia solo se richiesta da uno o più consiglieri.

³In tal caso l'eventuale proposta di non entrata in materia è posta in votazione a maggioranza semplice dopo la discussione.

⁴Se non vi è proposta di non entrata in materia o la stessa è respinta si passa subito all'esame di merito.

Articolo 20 Votazioni eventuali

¹Se vi sono più proposte su uno stesso oggetto, si procede per votazioni eventuali.

²L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente. In caso di contestazione sull'ordine di votazione, il Consiglio comunale decide a maggioranza semplice.

³Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando di volta in volta con susseguenti votazioni quella che ha ottenuto il minor numero di voti affermativi.

⁴La proposta che ha ottenuto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

⁵È possibile presentare per iscritto proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno¹. Le proposte aventi carattere sostanziale se contenute in un rapporto commissionale e se sono condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviate al Municipio, affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi dalla seduta. Le proposte aventi carattere marginale sono decise seduta stante.

⁶L'approvazione di regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante voto sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale.

Articolo 21 Verbale

¹Il segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale che sarà redatto in conformità all'articolo 62 LOC.

²Il riassunto della discussione, redatto con l'ausilio di mezzi di registrazione, deve essere approvato all'inizio della seduta successiva.

Articolo 22 Interrogazioni

¹L'interrogazione è l'atto scritto con il quale un consigliere comunale chiede al Municipio informazioni scritte su oggetti d'interesse comunale.

²Le interrogazioni possono essere presentate in ogni tempo anche in formato elettronico¹.

³Il Municipio è tenuto a rispondere per iscritto entro 30 giorni direttamente all'interrogante.

⁴Il Municipio, qualora giudicasse d'interesse generale l'interrogazione, potrà diramarla a tutti i consiglieri comunali.

Articolo 23 Interpellanze

¹L'interpellanza è l'atto scritto con il quale un consigliere comunale chiede al Municipio informazioni su oggetti d'interesse comunale.

²Se l'interpellanza è presentata, anche in formato elettronico¹, almeno 7 giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.

³L'interpellante può sviluppare oralmente l'interpellanza e, una volta ricevuta la risposta municipale, ha il diritto a una breve replica alla quale farà seguito l'eventuale breve duplice municipale.

⁴Vi può essere discussione generale, su proposta dell'interpellante, se il Consiglio comunale lo decide.

⁵L'interpellanza si ritiene evasa dopo la risposta municipale o dopo la discussione generale. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Articolo 24 Mozioni

¹La mozione è l'atto scritto con il quale un consigliere comunale può presentare proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno. È esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo¹.

²La mozione è trattata secondo le modalità di cui all'articolo 67 LOC e 17 RaLOC.

Articolo 25 Commissioni permanenti

¹Il Consiglio comunale nomina ogni 4 anni tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:

- a) gestione;
- b) petizioni;
- c) opere pubbliche;
- d) piano regolatore.

²Ogni commissione nomina ogni anno un Presidente, un Vicepresidente e un segretario. Le cariche sono rinnovabili.

³Ogni commissione è composta da 7 membri che stanno in carica per l'intero quadriennio.

⁴Le commissioni sono convocate dal Presidente tramite la Cancelleria comunale con avviso scritto ai membri.

⁵Le commissioni tengono un verbale delle riunioni.

Articolo 26 Commissione della gestione

¹La Commissione della gestione esercita le attribuzioni stabilite dagli articoli 171a e 172 LOC.

²La Commissione della gestione ha il compito di preavvisare tutti gli oggetti che non rientrano nelle competenze specifiche di altre commissioni o che non sono stati demandati dal Consiglio comunale ad altra commissione permanente o a una commissione speciale.

³Nei casi in cui la competenza sia di un'altra commissione la Commissione della gestione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari.

Articolo 27 Commissione delle petizioni

La Commissione delle petizioni ha il compito di preavvisare:

- a) le dimissioni di consiglieri sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi;
- b) le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- c) le proposte di adozione e di modifica dei regolamenti comunali, delle norme di piano regolatore, delle convenzioni, dei regolamenti e/o statuti di consorzio o di altri enti di diritto pubblico o privato;
- d) le proposte attinenti a normative od oggetti di natura giuridica;
- e) le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- f) i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di leggi particolari;
- g) le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nelle competenze di altre commissioni.

Articolo 28 Commissione delle opere pubbliche

La Commissione delle opere pubbliche ha il compito di preavvisare dal profilo tecnico e urbanistico le costruzioni e le infrastrutture pubbliche nonché le implicazioni attinenti alle norme di piano regolatore, della legge edilizia e di altre normative edificatorie.

Articolo 29 Commissione del piano regolatore

La Commissione del piano regolatore ha il compito di pronunciarsi sulle proposte di adozione o di varianti di piano regolatore e su altre proposte aventi importanti conseguenze di natura pianificatoria e urbanistica.

Articolo 30 Obbligo di discrezione

I membri delle commissioni devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e discussioni, nonché l'assoluto riserbo sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute di commissione.

Capitolo IV Il Municipio

Articolo 31 Composizione

¹Il Municipio è composto da 7 membri.

²Esso esercita le competenze previste dalla LOC e da altre leggi speciali.

³Il Municipio esercita le competenze decisionali delegategli ai sensi dell'articolo 8 cpv. 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento.

⁴Sono inoltre delegate al Municipio le competenze decisionali secondo l'articolo 13 Legge edilizia cantonale e gli articoli 7 e 8 della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

⁵Il Municipio è autorizzato a delegare ai servizi dell'amministrazione competenze decisionali amministrative che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e facoltà di spese di gestione corrente.

⁶Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega e appronterà i necessari controlli. Contro le decisioni dei servizi dell'amministrazione è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Articolo 32 Spese non preventivate

Il Municipio può far spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale sino all'importo annuo complessivo di fr. 40'000.-.

Articolo 33 Delegazioni e commissioni

¹Il Municipio nomina, ogni quadriennio, le seguenti commissioni e delegazioni:

- a) la Delegazione tributaria (7 membri);
- b) la Commissione scolastica (7 membri);

c) la Commissione delle naturalizzazioni (7 membri).

²Di ogni commissione e delegazione dovrà far parte almeno un municipale di regola in qualità di presidente.

³Le delegazioni e le commissioni di cui al presente articolo esercitano le attribuzioni ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.

⁴Il Municipio nomina inoltre:

- a) il delegato e il supplente per gli inventari in caso di decesso;
- b) i delegati dei Comuni negli organi di diritto pubblico o privato la cui nomina è di sua competenza;
- c) il Presidente, il membro fisso e il delegato comunale nella Commissione tutoria regionale.

Articolo 34 Dichiarazione di fedeltà

I membri della Delegazione tributaria nonché il delegato e il supplente per l'inventario obbligatorio a seguito di decesso prestano dichiarazione di fedeltà davanti al Municipio.

Articolo 35 Commissioni e delegazioni facoltative

¹Il Municipio può istituire altre commissioni o delegazioni che si rendessero opportune per il controllo di speciali rami dell'amministrazione o per lo studio di oggetti di particolare importanza.

²Di ogni commissione e delegazione dovrà far parte almeno un municipale di regola in qualità di presidente.

³Le commissioni e delegazioni di cui al presente articolo hanno esclusivamente compiti consultivi.

TITOLO 4 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Articolo 36 Autorizzazione a riscuotere

Il segretario comunale, i capi delle unità amministrative e gli altri funzionari autorizzati dal Municipio sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, ad accettare pagamenti in contanti per altre ragioni quando l'interesse del Comune lo giustifichi, sempre ritenuto l'obbligo dell'immediato riversamento.

Articolo 37 Diritto di firma

Il segretario comunale, il vicesegretario comunale e i capi delle unità amministrative hanno il diritto di firma collettiva con il Sindaco o con il Vicesindaco.

Articolo 38 Organo peritale di controllo

Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi, il Comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del Municipio.

TITOLO 5 REGOLAMENTI PARTICOLARI

Articolo 39 Regolamenti particolari

Il Comune disciplina mediante regolamenti particolari le materie che rientrano nelle sue competenze segnatamente:

- a) le tasse per l'uso accresciuto o particolare di beni amministrativi;
- b) le tariffe in materia di polizia locale;
- c) le indennità per prestazioni e interventi del Comune richiesti da privati;
- d) i rapporti d'impiego con i dipendenti del Comune, le funzioni, i requisiti per la nomina, la scala degli stipendi, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni;
- e) gli onorari, le indennità e le diarie per i municipali e i consiglieri comunali.

TITOLO 6
DISPOSIZIONI FINALI E ABROGATIVE

Articolo 40 Entrata in vigore - pubblicazione

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Articolo 41 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento comunale del 16 dicembre 1991 e ogni altra disposizione contraria e incompatibile.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente

Roberto Cefis

Il Segretario

Igor Rossetti

Adottato con DCC del 9 luglio 2009

Pubblicato all'albo comunale dal 10 luglio 2009 al 1 settembre 2009. Inviato per la ratifica il 1 settembre 2009.

Ratificato dalla Sezione degli Enti locali l'8 ottobre 2009

¹Modifiche approvate con DCC del 16 novembre 2015

Pubblicato all'albo comunale dal 19 novembre 2015 al 21 gennaio 2016. Inviato per la ratifica il 21 gennaio 2016.

Ratificato dalla Sezione degli Enti locali il 27 gennaio 2016.

²Modifiche approvate con DCC del 03 aprile 2017

Pubblicato all'albo comunale dal 12 aprile 2017 al 07 giugno 2017. Inviato per la ratifica il 07 giugno 2017.

Ratificato dalla Sezione degli Enti locali il 13 giugno 2017.